



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n°1

Nella data del 28 novembre 2024 alle ore 21.30, presso la sede sociale dell'Associazione Centro Arte Vito Frazzi, in Via delle Bagnese 22/c – Firenze si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Centro Arte Vito Frazzi, in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art.14, come da convocazione inviata agli associati in data 19 novembre 2024 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Fortunato Della Guerra che propone come segretario verbalizzante Luciano Rutigliano che accetta.

Sono presenti n. 7 associati su 12 iscritti di cui n. 3 in proprio e 4 per delega.

Sono presenti: Fortunato Della Guerra, Luciano Rutigliano, Vincenzo Zappia, in presenza.

Daniela De Santis (delega Della Guerra), Francesca Piccioni (delega Vincenzo Zappia), Sara Nanni (delega Luciano Rutigliano), Adolfo Straziati (delega Della Guerra)

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 14 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto; il RUNTS, dopo aver ricevuto copia dello statuto dell'Associazione ha formulato alcune richieste di modifica/chiarimento con lettera PEC del 4 novembre, allegata agli atti.

Al termine della presentazione il Presidente propone di apportare le modifiche richieste da parte del RUNTS, che in particolare consistono in una migliore specificazione delle funzioni del Comitato

d'onore e nella diversa modalità elettiva della Direzione Artistica e della Presidenza, nonché alla eliminazione della possibilità di cooptare membri in seno al Consiglio Direttivo.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con voto palese, per alzata di mano

Favorevoli 7; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno

L'assemblea alla unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche proposte allo statuto in vigore posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici Runts delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

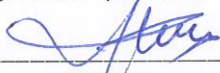
2) varie ed eventuali.

Non sono presenti altri argomenti da porre in discussione

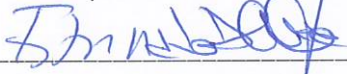
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario (Luciano Rutigliano)



Presidente (Fortunato Della Guerra)



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 04 DIC. 2021 AL
N. 290 ESATTI EURO
IL DIRETTORE

4430



STATUTO

Art.1) E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione culturale denominata

"CENTRO ARTE VITO FRAZZI ETS".

Art.2) L'Associazione ha sede in Firenze, Via delle Bagnese n. 22/c.

Art.3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, dell'attività di diffusione della musica quale fattore di una più elevata qualità della vita presso un numero sempre più ampio di persone. L'Associazione pone al centro delle sue attività lo studio, la formazione, l'ascolto e la conoscenza della musica, nelle sue più svariate forme ed espressioni artistiche.

Inoltre l'Associazione potrà:

- a) organizzare e gestire attività culturali, artistiche, musicali, dello spettacolo o della letteratura o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- b) sostenere e promuovere la musica in generale e la musica da camera, in particolare attraverso l'esecuzione di concerti offerti alla cittadinanza;
- c) sostenere e promuovere i giovani musicisti, offrendo loro in maniera prevalente la possibilità di eseguire concerti o comunque di esibirsi in pubblico al fine di contribuire alla loro crescita professionale ed artistica;
- d) sostenere e promuovere l'esecuzione di brani musicali composti da musicisti moderni e contemporanei, con particolare attenzione a coloro che hanno avuto una formazione od una crescita professionale ed artistica in ambito toscano o fiorentino
- e) sostenere e promuovere la circolazione e il confronto delle idee fra le generazioni, culture ed esperienze presenti sul territorio;
- f) promuove la sperimentazione di linguaggi artistici;
- g) organizzare iniziative di promozione teatrale e di diffusione della cultura delle arti visive attraverso incontri, presentazioni e promozione dei lavori degli artisti
- h) organizzare e promuovere iniziative per la valorizzazione dei musicisti anche attraverso concorsi cameristici
- i) organizzare attività finalizzate a promuovere l'ascolto della musica e a valorizzare gli aspetti sociali e di condivisione;
- j) organizzare attività, eventi, incontri, seminari e cicli di lezioni, anche in collaborazione con altre organizzazioni, volte a promuovere la cultura e la conoscenza della musica e delle attività artistiche in generale;
- k) organizzare attività sociali ricreative, di raccolta fondi per sostenere l'Associazione nel perseguimento delle sue finalità;
- l) collaborare dialetticamente con l'Amministrazione Pubblica per la promozione delle finalità associative.

Gli Associati potranno fruire di servizi organizzati per favorire la migliore informazione relativa alle iniziative musicali ed artistiche promosse dall'Associazione stessa o da analoghi enti pubblici e privati nell'ambito territoriale, nazionale ed internazionale.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

L'Associazione si propone infine, con l'aiuto anche degli enti turistici locali, di individuare nuovi itinerari musicali, valorizzando le peculiarità e le potenzialità del territorio dove agisce con il proprio operato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Art.4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati e lasciti.

I fondi necessari per la vita dell'Associazione potranno essere reperiti, oltre che dalle quote associative di cui al successivo articolo 6, anche da eventuali contributi versati dagli stessi soci o da terzi, da eventuali proventi derivanti dalle attività poste in essere dall'associazione, da finanziamenti pubblici e/o privati e da proventi da sponsorizzazioni. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.5) I membri dell'Associazione si suddividono in:

- a) soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- b) soci aderenti: lo sono tutti coloro che sono stati ammessi nell'Associazione successivamente alla costituzione, previo versamento delle quote associative.
- c) Soci onorari: persone fisiche o giuridiche, individuate dal Consiglio Direttivo, che si sono distinte per un contributo, non finanziario, alla vita associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Art.6) Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di Marzo di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè in caso di scioglimento dell'Associazione, nè sono trasmissibili, nemmeno nel caso di successione per causa di morte.

Art.7) Gli Associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone, secondo le norme del presente statuto e quelle degli eventuali regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria.

Art.8) La qualità di Associato deve risultare da apposito libro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'Associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.9) L'Associazione deve obbligatoriamente tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli Associati;
- b) Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) Libro dei verbali delle Assemblee degli Associati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art.10) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- e) la Direzione Artistica

Art.11) L'assemblea è composta da tutti gli Associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purchè deliberata almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza). Essa rappresenta l'universalità degli Associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

Ogni Associato avente il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta.

Ogni socio non può portare che un massimo di nr. 3 deleghe.

Nell'Assemblea ogni Associato ha diritto ad un voto.

Art.12) L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati.

Art.13) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la eventuale seconda convocazione.

Art. 14) Ogni Associato, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare la Direzione Artistica fra i soci di comprovate capacità tecnico-artistiche ed organizzative.
- g) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- h) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Art.15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall'Assemblea stessa.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art.16) Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.

Art.17) L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di due un massimo di quindici membri, nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.18) Qualora venisse a mancare un consigliere, subentra in Consiglio il primo della lista dei non eletti; qualora non disponibile, si procede ad una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio.

Art.19) Può essere stabilito per la carica di Consigliere e di Presidente un compenso annuale da determinarsi dall'Assemblea che approva il bilancio dell'anno precedente, oltre eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art.20) Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o e-mail, da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Delle

deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art.21) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art.22) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione od, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Art.23) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi Associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- a) g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- g) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni e mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- h) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi;
- i) nomina Direzione Artistica.

In particolare il Consiglio potrà delegare al Presidente ed al Vice-Presidente i poteri in materia di ordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli riservati dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto a qualsiasi altro organo dell'associazione, determinando i limiti della delega conferita e attribuire agli stessi la legale rappresentanza della Associazione, nell'ambito dei poteri delegati.

Art.24) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

Art. 25) La Direzione Artistica propone al Consiglio Direttivo la programmazione e le scelte di natura artistica e culturale, al fine di garantire un'unitarietà di visione delle attività associative. Cura l'alta direzione artistica dell'Associazione e ne garantisce l'unitarietà dell'azione artistica.

La Direzione Artistica è nominata e revocata dall'Assemblea dei Soci, fra i soci di

comprovate capacità tecnico-artistiche ed organizzative.

Ciascuna Sezione Associativa potrà avere un massimo di tre Direttori Artistici, i quali saranno chiamati a collaborare tra loro.

La Direzione Artistica partecipa al Consiglio Direttivo, con diritto di voto ed obbligo di consultazione per la definizione dei programmi generali di attività dell'associazione, propone il programma di attività sottoponendolo alla approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.26) I componenti dell'organo di controllo (presente solo se previsto dalla legge) a cui si applica l'art.2399 del c.c., devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art.2397 cc. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 231/2001 qualora applicabili. Nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e a tal fine possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.27) Il Comitato d'Onore è un organo permanente dell'Associazione.

Su proposta del Presidente dell'Associazione, il Consiglio istituisce il Comitato d'Onore e ne nomina i componenti.

La carica di componente del comitato d'onore è in ogni caso riservata a coloro che abbiano acquisito particolari riconoscimenti e meriti per lo svolgimento di attività coerenti con le attività dell'articolo 3 dello Statuto.

Il Presidente del Comitato d'Onore, privo di poteri gestori, ha funzione di rappresentanza ed è nominato su designazione del Consiglio Direttivo e della Direzione Artistica.

I componenti collaborano con il Presidente nello svolgimento delle attività di rappresentanza, prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute strettamente connesse all'incarico ricevuto e debitamente documentate.

Il Comitato d'Onore attribuisce cariche onorifiche.

Art.28) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'Associazione, che verranno presentati per l'approvazione all'Assemblea degli Associati, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Dalla data dell'avviso di convocazione i bilanci consuntivo e preventivo verranno depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli Associati che intendessero consultarli.

Art.29) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30) L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

Art.31) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.